

Legge Regionale N. 12 Del 21-04-1997
Regione Campania

**Rideterminazione dell' organico del ruolo della
Giunta Regionale. Norme di adeguamento al decreto
legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 articoli 30 e 31.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 22
del 5 maggio 1997

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 1

Finalità

1. La presente legge attua, per la Giunta regionale della Campania e per gli Enti Pubblici non economici da essa dipendenti, compresi gli Istituti autonomi Case Popolari, i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la razionalizzazione dell' organizzazione della amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e, nello specifico, le modalità di prima applicazione, secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Essa si propone di potenziare l' efficienza dell' azione amministrativa regionale, nel quadro dei principi di imparzialità , di trasparenza e di economicità , al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del decreto legislativo suscettibili di diretta applicazione alla Regione e le norme del diritto comune del lavoro.

4. Agli effetti della presente legge con le parole " decreto legislativo" si intende richiamato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Note:

Nota all'art. 1

I testi degli artt. 30 e 31 del decreto legislativo 3

febbraio 1993 n. 29 sono i seguenti:

"Art. 30. - Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane. - 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 45, comma 8, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'articolo 5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'articolo 6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative".

"Art. 31. - Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto. - 1. In sede di prima

applicazione del presente decreto, le
amministrazioni
pubbliche procedono:
a) alla rilevazione di tutto il personale
distinto per
circoscrizione provinciale e per sedi di
servizio, nonchè
per qualifiche e specifiche professionalità ,
evidenziando
le posizioni di ruolo numerarie e
soprannumerarie, non di
ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con
contratto a
tempo determinato e a tempo parziale;
b) alla formulazione di una proposta di
ridefinizione
dei propri uffici e delle piante organiche in
relazione ai
criteri di cui all'articolo 5, ai carichi
di lavoro,
nonchè alla esigenza di integrazione per
obiettivi delle
risorse umane e materiali, evitando
le eventuali
duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed
al fine di
conseguire una riduzione per accorpamento
degli uffici
dirigenziali, e, in conseguenza, delle
dotazioni organiche
del personale dirigenziale, in misura non
inferiore al
dieci per cento, riservando un contingente di
dirigenti per
l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo
17, comma 1,
lettera b);
c) alla revisione delle tabelle annesse al
decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
420, al fine
di realizzare, anche con riferimento ai
principi ed ai
criteri fissati nel titolo I del presente
decreto ed in
particolare negli articoli 4, 5 e 7, una
più razionale
assegnazione e distribuzione dei posti
delle varie
qualifiche per ogni singola unità
scolastica, nel limite
massimo della consistenza numerica complessiva
delle unità
di personale previste nelle predette tabelle.

2. Sulla base di criteri definiti,
previo eventuale
esame con le confederazioni sindacali
maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, di cui
all'art. 45,
comma 8, e secondo le modalità di cui
all'articolo 10, le

amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro.

3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.

5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.

6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla

rilevazione di cui al
comma 1, lettera a). Sono fatti salvi i
contratti previsti
dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975,
n. 70, e
dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso
esecutivo dal
decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1991,
n. 171.
6-bis. Fino alla revisione delle
tabelle di cui al
comma 1, lettera c), è consentita
l'utilizzazione nei
provveditorati agli studi di personale
amministrativo
tecnico ed ausiliario della scuola in
mansioni
corrispondenti alla qualifica di
appartenenza; le stesse
utilizzazioni possono essere disposte dai
provveditori agli
studi fino al limite delle vacanze nelle
dotazioni
organiche degli uffici scolastici
provinciali, sulla base
di criteri definiti previo esame con le
organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a norma
dell'art. 10
e, comunque, con precedenza nei confronti
di chi ne fa
richiesta".

ARTICOLO 2

Individuazione dell' Organico
al 31 agosto 1993 a norma dell' articolo 3
della legge 24 dicembre 1993, n. 537

1. La presente legge disciplina la rideterminazione
dei ruoli organici del personale della Giunta regionale,
per le qualifiche funzionali e per le figure
professionali,

ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 e degli articoli 33 e 34 della legge regionale

4 luglio 1991, n. 12, alla data del 31 agosto 1993.

2. Il ruolo organico ordinario comprende otto qualifiche funzionali e due qualifiche dirigenziali.

3. Il personale inquadrato dalla prima alla ottava qualifica funzionale nel ruolo ordinario della Giunta regionale, ai sensi delle leggi regionali, viene immesso nel ruolo organico ordinario di cui al precedente comma 2 in conformità della qualifica funzionale rivestita alla data del 31 agosto 1993, nel rispetto dell' anzianità complessiva di servizio e della qualifica funzionale.

4. Al personale del ruolo ordinario di cui al precedente comma 3 vanno aggiunta n. 410 unità livello 0 di personale ex CASMEZ, trasferito ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183 disciplinato con il successivo articolo 3.

5. Al personale di cui ai precedenti comma, va ad aggiungersi il personale dirigente in servizio alla data del 31 agosto 1993 (Tabella A).

6. Il personale inquadrato nel ruolo speciale della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1985, n. 57 (Tabella B), viene immesso in detto ruolo in conformità del livello funzionale rivestito alla data del 31 agosto 1993 (Tabella B).

7. Il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento ai sensi della legge regionale 6 febbraio 1990, n. 4, destinatario del disposto dell' articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed il cui trattamento economico è a carico dei Fondi Ministero del Tesoro, viene immesso nel ruolo ad esaurimento in conformità della qualifica funzionale rivestita alla data del 31 agosto 1993 (Tabella C).

8. Il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento della legge regionale 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1, in servizio alla data del 31 agosto 1993 o data successiva a seguito di pronuncia giurisdizionale, viene immesso nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alle precitate leggi (Tabella D).

9. Il ruolo organico della Giunta regionale alla data del 31 agosto 1993 comprende n. 2 qualifiche dirigenziali.

A detta data risultano in servizio:

a) nella I qualifica dirigenziale n. 976 unità ;

b) nella II qualifica dirigenziale n. 119 unità .

Ai posti di cui sopra va ad aggiungersi n. 1 posto di II qualifica dirigenziale a concorso alla data del 31 agosto 1993, per un totale di n. 1096 unità .

10. La dotazione organica complessiva alla data del 31 agosto 1993, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va determinata incrementando le tabelle A, B, C, D dei posti per i quali alla data del 31 agosto 1993 risultati in corso di espletamento un concorso ovvero

pubblicato
od autorizzato un bando di concorso. Detta dotazione organica va incrementata, altresì, con il numero dei posti da destinare al personale a tempo indeterminato in servizio alla data suindicata del 31 agosto 1993. (tabella E).

Note:

Nota all'art. 2

Il testo del comma 6 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 è il seguente:
commi 1-5 omissis
"6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonchè ai posti per i quali, alla stessa data, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di collocamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e dei commi 4-ter e 4-sexies dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160".

commi 7-66 omissis.
Il testo dell'art. 18 della legge regionale 4 luglio 1991 n. 11 è il seguente:
"Art. 18 - Organico. - Con successiva legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di adozione dei provvedimenti di Giunta Regionale di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge, si provvederà alla rideterminazione dell'organico regionale per livelli funzionali e alla dotazione organica delle strutture".

Il testo dell'art. 33 della legge regionale 4 luglio 1991 n. 12 è il seguente:
"Art. 33 - Ordinamento professionale. - 1.
Al fine di assicurare la maggiore funzionalità della

Regione e degli
Enti di cui all'art. 1, le aree di
attività di cui
all'allegato A del decreto del Presidente
della Repubblica
n. 347 del 25 giugno 1983 e del decreto del
Presidente
della Repubblica 31 maggio 1984 n. 685, sono
articolate in
conformità a quelle indicate nell'allegato 1
del presente
accordo.

Nelle predette aree sono collocate
le figure
professionali ivi indicate necessarie
all'espletamento
delle attività proprie di ciascuna delle
aree stesse
confermando gli inquadramenti del
personale nelle
qualifiche funzionali possedute.

2. Fatta salva la collocazione nelle
qualifiche
funzionali delle figure o profili
professionali prevista
dalla vigente normativa e dal
presente accordo,
l'elencazione delle figure professionali
di cui
all'allegato n. 1, ha valore non esaustivo.

3. Qualora si individuino profili
professionali non
previsti dal precedente ordinamento, con la
istituzione di
posti in organico, nel rispetto delle
declaratorie di
qualifica, la relativa copertura avviene
esclusivamente con
le ordinarie procedure di accesso secondo
la vigente
normativa.

4. In relazione alle obiettive condizioni
organizzative
dei singoli Enti ed alla loro dimensione,
le aree di
attività previste dal presente accordo
possono essere
accorpate sulla base di criteri che devono
tener conto
dell'esigenza di salvaguardare
l'omogeneità delle
attività proprie di ciascuna di esse e
di rispettare
l'equiparazione delle figure professionali
alle singole
qualifiche funzionali. All'interno di ciascuna
area vige il
principio della piena mobilità fra figure
professionali e
profili ascritti alla medesima qualifica
funzionale salvo
che la figura professionale escluda

intercambiabilità per
i titoli professionali che specificatamente la
definiscono,
ai sensi dell'art. 18 della Legge 29 marzo
1983, n. 93. Le
disposizioni di cui al presente articolo
costituiscono
linee di indirizzo".
Il testo dell'art. 34 della legge
regionale 4 luglio
1991 n. 12 è il seguente:
"Art. 34 - Figure professionali. - 1.
Le figure
professionali elencate nella tabella n. 2
allegata al
presente accordo, sono ascritte alla
qualifica funzionale
indicata nella tabella stessa a decorrere dal
1 ottobre
1990.
2. I dipendenti che svolgono le funzioni
proprie dei
profili dell'area informatica, individuati
nelle tabelle 1
e 2 nell'ambito della qualifica funzionale
posseduta sono
inquadri nei corrispondenti profili della
predetta area.
Con successiva Legge Regionale si provvederà
ad istituire
i posti di organico per le nuove figure
professionali
previste dal presente articolo procedendo alle
conseguenti
operazioni di riduzione e aumento dei
corrispondenti posti,
rispettivamente nella dotazione organica della
qualifica di
provenienza ed in quella di nuovo
inquadramento.
3. In sede di prima applicazione i predetti
posti sono
coperti mediante concorso interno riservato
ai dipendenti
in possesso dei requisiti prescritti".
La legge 2 maggio 1976 n. 183 reca norme in
materia di
"Disciplina dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno
per il quinquennio 1976-80".
La legge regionale 28 dicembre 1985,
n. 57 reca
disposizioni in materia di "Norme per il
trasferimento ai
Comuni dei beni e del personale dei centri di
educazione
permanente, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 24
luglio 1977
n. 616".
La legge regionale 6 febbraio 1990 n. 4
reca norme in
materia di "Istituzione del ruolo speciale ad

esaurimento

del personale di cui all'articolo 12 della Legge 28 ottobre 1986 n. 730 e successive modificazioni ed integrazioni".

Il testo dell'articolo 12 della legge 28 febbraio 1986

n. 730 è il seguente:

"12. 1: Il personale convenzionato da enti,

amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del

novembre 1990 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del

7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e

Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio,

del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in

Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, del bradisismo dell'area

flegrea nonché del programma costruttivo di cui al titolo

VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che risulta in

servizio alla data del 31 marzo 1986, o che abbia comunque

prestato servizio per almeno un anno, è immesso, a domanda

da prodursi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione

della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e previo

superamento di un concorso riservato al personale in

possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in

ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti

o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio.

Il personale in servizio presso i Commissari di cui al

richiamato titolo VIII è immesso rispettivamente nei ruoli

speciali istituiti dalla regione Campania e dal comune di

Napoli. Il personale degli enti non territoriali e delle

società a partecipazione statale convenzionati con il

Ministro per il coordinamento della protezione civile è

immesso nei ruoli speciali istituiti presso le regioni

territorialmente competenti.

2. La immissione nei ruoli speciali di cui

al comma 1
è subordinata al possesso dei requisiti
richiesti per
l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione
dell'età, e al
superamento del concorso previsto dal medesimo
comma, da
svolgere secondo modalità stabilite ai sensi
del comma 6.

Non possono in ogni caso essere ammessi al
concorso i
soggetti sottoposti a misure di prevenzione e
di sicurezza
ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423,
31 maggio
1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646.

3. Possono richiedere alle medesime
condizioni di cui
ai commi 1 e 2, l'immissione nei ruoli
speciali i
dipendenti di ogni ente ed amministrazione
anche statale
che abbiano svolto attività di servizio in
relazione agli
eventi sismici indicati al comma 1.

4. Il trattamento economico del personale
immesso nei
ruoli speciali previsti dal presente articolo
è pari a
quello iniziale del livello di inquadramento
rideterminato
sulla base di una anzianità pari al periodo
di servizio
prestato.

5. L'onere derivante dall'attuazione
del presente
articolo, posto a carico del fondo per la
protezione
civile, è valutato in lire 20 miliardi per
l'anno 1986 e
in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni
1987 e 1988.

L'importo di lire 40 miliardi costituisce
base per i
trasferimenti statali agli enti interessati
negli anni
successivi.

6. Il Ministro per il coordinamento della
protezione
civile determina con proprie ordinanze criteri
e modalità
di applicazione del presente articolo.

7. Le convenzioni di cui al comma 1 cessano
al momento
dell'immissione nei ruoli speciali e in ogni
caso alla data
del 30 giugno 1987".

La legge regionale 24 febbraio 1990 n. 8
reca norme in
"Integrazione del ruolo speciale ad
esaurimento del
personale di cui all'art. 12 della Legge 28

ottobre 1986 n.
730 e successive modificazioni ed integrazioni
di cui alla
Legge regionale 6 febbraio 1990 n. 4".
La legge regionale 15 gennaio 1991 n. 1
reca norme in
materia di "Ulteriore integrazione della Legge
Regionale 6
febbraio 1990 n. 4 istituita dal ruolo
speciale ad
esaurimento del personale di cui all'art. 12
della Legge 28
ottobre 1986 n. 730 e successive
modifiche ed
integrazioni".

ARTICOLO 3

Determinazione dei contingenti del ruolo ordinario

1. Sulla base della rilevazione dei carichi di lavoro conclusasi il 30 gennaio 1995 e tenuto conto del personale

cessato dal servizio dopo il 31 agosto 1993, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal decreto legislativo,

la dotazione organica per qualifiche funzionali delle Strutture della Giunta regionale è rideterminata così come segue (Tabella F):

a) il contingente costituito dal personale delle ex opere universitarie DPR 24 luglio 1977, n. 616, inquadrato

ai sensi della legge regionale 23 novembre 1983, n. 33, comprensivo di n. 532 unità, è trasferito agli EDISU costituiti con legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3 e 9 novembre 1992, n. 9 la cui dotazione organica dovrà essere rideterminata secondo i principi di

cui alla presente legge, tenuto conto della prima rilevazione dei carichi di lavoro.

2. Le dotazioni organiche degli enti strumentali sulla base delle proposte dei rispettivi consigli di amministrazione

verranno approvate dal Consiglio regionale su provvedimento della Giunta regionale.

3. Il contingente costituito dal personale ex CASMEZ (legge 2 maggio 1976, n. 183) è messo a disposizione

degli ambiti territoriali ottimali ai sensi degli articoli 8 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

4. Il contingente del personale del ruolo speciale, ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1985, n. 57 confluisce nel ruolo ordinario.

5. Il contingente del personale destinatario della legge regionale 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1 di cui al precedente comma, confluisce nel ruolo ordinario nei posti istituiti con la presente dotazione sotto la declaratoria contingente di cui alla legge regionale 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1. Detti posti sono indisponibili ed a seguito della cessazione dal servizio di detto personale il contingente

viene di volta in volta ridotto fino alla soppressione totale.

6. Il contingente del personale destinatario del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale 6 febbraio 1990, n. 4 e alla legge 28 ottobre 1986, n° 730 articolo 12, viene immesso nel ruolo ordinario sotto la declaratoria contingente legge 28 ottobre 1986, n° 730 articolo 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

Detti posti sono indisponibili ed a seguito della cessazione dal servizio di detto personale il contingente viene di volta in volta ridotto fino alla soppressione totale.

7. Ai sensi degli articoli 15 e 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la dirigenza è inserita in un unico ruolo (Tabella F).

8. La presa d'atto dei contingenti numerici dei dirigenti regionali effettuata con il precedente articolo 2 non costituisce sanatoria di eventuali posizioni illegittime.

La Giunta regionale è tenuta ad accertare all'atto dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali la legittimità dei titoli, dei requisiti professionali e di carriera del personale. Analogamente la Giunta regionale è tenuta a procedere nell'attuazione del successivo articolo 4 della presente legge.

Note:

Nota all'art. 3

Il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 reca norme in materia

di "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22

luglio 1975 n. 382".

La legge regionale 23 novembre 1983 n. 33 reca disposizioni in materia di "Norme per

l'inquadramento nel
ruolo del personale della Giunta regionale
del personale
proveniente dallo stato e dagli Enti
mutualistici e degli
Enti disciolti di cui al D.P.R. n. 616/1977
alla legge n.
641/1978 alla legge n. 386/1974 alla legge n.
833/1978".

La legge regionale 24 gennaio 1986 n. 3
reca norme in
materia di "Norme per la attuazione del diritto
allo studio
nell'ambito universitario".

La legge regionale 9 novembre 1992 n. 9
reca norme in
materia di "conto consuntivo finanziario
e annessa
relazione per l'anno 1985.

Relativamente alla legge 2 maggio 1976 n.
183 vedere
nota all'art. 2".

Il testo dell'art. 8 della Legge 5
gennaio 1994 n. 36
è il seguente:

"Art. 8 - Organizzazione territoriale
del servizio
idrico integrato. - 1. I servizi idrici sono
riorganizzati
sulla base di ambiti territoriali ottimali
delimitati
secondo i seguenti criteri:

- a) rispetto dell'unità del bacino
idrografico o del
sub-bacino o dei bacini idrografici contigui,
tenuto conto
delle previsioni e dei vincoli contenuti
nei piani
regionali di risanamento delle acque di cui
alla legge 10
maggio 1976, n. 319, e successive
modificazioni, e nel
piano regolatore generale degli acquedotti,
nonchè della
localizzazione delle risorse e dei loro
vincoli di
destinazione, anche derivanti da consuetudine,
in favore
dei centri abitati interessati;
- b) superamento della frammentazione delle
gestioni;
- c) conseguimento di adeguate dimensioni
gestionali,
definite sulla base di parametri fisici,
demografici,
tecnici e sulla base delle
ripartizioni
politico-amministrative.

2. Le regioni, sentite le province
interessate, nonchè
le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito

delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della citata legge n. 183, del 1989, le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali comunali dopo aver sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorità di bacino per la determinazione di competenza ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989.

3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un acquedotto in regime di servizio pubblico, per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse idriche derivate o captate in territori comunali ricadenti in più regioni, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1 è effettuata d'intesa tra le regioni interessate.

4. Le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente, nonché l'Autorità di bacino nell'ambito delle attività previste dagli articoli 3 e 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, per le finalità di cui alla presente legge provvedono nei bacini idrografici di loro competenza all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1989.

5. Le regioni, sentite le province, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 91, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'Autorità di bacino".

IL testo dell'art. 12 della legge 5 gennaio 1994 n. 36

è il seguente:

"Art. 12 - Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato. - 1. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a consorzi, salvo diverse disposizioni della convenzione, sono affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al soggetto gestore del servizio idrico integrato.

3. Le regioni e, compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano forme e

modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici già adibito ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge, alla data del 31 dicembre 1992. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con legge al trasferimento del personale ai nuovi gestori del servizio idrico integrato; tale trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale stesso presso l'ente di provenienza. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili a società private che esercitano le medesime funzioni, si applica, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato, previo consenso della provincia e del comune già titolare, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale.

5. Il servizio elettrico gestito, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, numero 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, da aziende esercenti anche servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge può essere trasferito, con autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo consenso del comune titolare della concessione di esercizio elettrico, al soggetto gestore del servizio idrico integrato".

Relativamente alla legge regionale 28

dicembre 1985 n.

57 si rinvia alla nota all'art. 2.

Relativamente alla legge regionale 24

febbraio 1990 n.

8 si rinvia alla nota all'art. 2.

Relativamente alla legge regionale 15

gennaio 1991 n. 1

si rinvia alla nota all'art. 2.

Relativamente alla legge regionale 6

febbraio 1990 n. 4

si rinvia alla nota all'art. 2.

Relativamente all'art. 12 della legge 28

ottobre 1986

n. 730 si rinvia alla nota all'art. 2.

Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 3

febbraio 1993 n. 29 è il seguente:

"15 - Qualifiche dirigenziali nonchè

di dirigente

generale. - 1. Nelle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, la dirigenza si articola nelle qualifiche di dirigente e, ove prevista da specifiche

disposizioni legislative statali, di dirigente generale, quest'ultima articolata nei livelli di funzione previsti dalle vigenti disposizioni. Restano salve le particolari

disposizioni concernenti le carriere diplomatica e

prefettizia e le carriere delle Forze di Polizia e delle forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonchè negli altri istituti pubblici di

cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le

attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata

alla direzione del dirigente generale, il dirigente

preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore".

Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 3

febbraio 1993 n. 29 è il seguente:

"25 - Norma transitoria. - 1. Le qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore sono conservate ad personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione della qualifica di dirigente prevista dall'articolo 22. Nel nuovo ruolo il personale dell'ex qualifica di dirigente superiore precede quello dell'ex qualifica di primo dirigente secondo l'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza.

2. Sono portate a compimento le procedure concorsuali per le qualifiche dirigenziali per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi del concorso dai competenti organi. Restano salve le procedure concorsuali da attivare in base a specifiche disposizioni normative di carattere transitorio.

3. Il personale di cui al comma 1 mantiene il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data della sottoscrizione del primo contratto collettivo delle aree dirigenziali. Fino a tale ultima data, al personale che accede alla qualifica di dirigente prevista dal presente capo compete il trattamento economico in atto previsto per la qualifica di primo dirigente.

4. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e quello di cui all'articolo 15, L. 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza

*non riservati
al dirigente, nonchè compiti di studio,
ricerca, ispezione
e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il
trattamento
economico è definito nel primo contratto
collettivo di
comparto di cui all'articolo 45.*

ARTICOLO 4

Riorganizzazione dei servizi

1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale, entro 150 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la riorganizzazione dei servizi con la conseguente rideterminazione della nuova pianta organica.

ARTICOLO 5

Dichiarazione d' urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell' art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino

Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

21 aprile 1997

ALLEGATO 1

TABELLA A

Organico Ruolo ordinario alla data 31.8.1993

Personale in servizio

livello 0: 410

livello 1: 23

livello 2: 20

livello 3: 461

livello 4: 670

livello 5: 2101

livello 6: 1593

livello 7: 2032

livello 8: 857

Totale: 8167

qualifica 1/ D: 976

qualifica 2/ D: 119

totale: 1095

totale: 9262



ALLEGATO 2

TABELLA B

Organico Ruolo speciale lr 57/ 85 alla data del 31.8.1993

Personale in servizio
Livello 5: 676
Totale: 676



ALLEGATO 3

TABELLA C

**Organico ruolo speciale ad esaurimento lr 4/ 90 alla data
31.8.1993**

Personale in servizio
livello 2: 14
livello 3: 12
livello 4: 119
livello 6: 380
livello 7: 219
livello 8: 1
totale: 755



ALLEGATO 4

TABELLA D

**Organico Ruolo speciale ad esaurimento llrr 8/ 90 e 1/ 91
alla data 31.8.1993**

Personale in servizio
livello 2: 2
livello 4: 46
livello 6: 216
livello 7: 24
livello 8: 1
totale 289

**ALLEGATO 5****TABELLA E**

Dotazione organica alla data 31.8.1993

Dotazione organica al 31 agosto 1993: art. 2 comma 10

Ruolo ordinario	livelli										totale			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		1/ D			
totale														
2/ D														
Pers in	410	23	20	461	670	2101	1593	2032	857	8167	976			
119	1095													
serviz														
concorsi				11	83		50	28	44	216				
1	1													
perso														
tempo ind			12		1	1				14				
totale	410	23	32	472	754	2102	1643	2060	901	8397	976			
120	1096													
totale	9493													
Ruolo Speciale	livelli										totale		1/ D	2/ D
Totale														
lr 57/ 85												5		
pers in servizio												676	676	
concorsi												261	261	
pers tempo ind												1	1	
totale												938	938	
tot												938		
Ruolo speciale														
ad esaurimento	livelli													
lr 8/ 90 E 1/ 91	2	3	4	6	7	8	totale				1/ D	2/		

Totale 23 40 468 903 1660 2109 2279 922 925
 9329
 ruolo ordinario
 Totale I - VIII qualif funz 8.404
 totale dirigenza unica 925



ALLEGATO 7

Tabella G

Aree funzionali ex art. 33 lr 12/ 91

Aree funzionali	perc	1	2	3	4	5
6 7 8						
Area amministrativa					25	20
25 25 20						
Area tecnica e tecnica			50	20	10	10
5 5 5						
manutentiva						
Area economico - finanziaria					10	10
10 10 10						
Area socio - assistenziale					5	5
5 5 5						
Area cultura tempo libero e sport				5	5	5
5 5 5						
Area servizi ausiliari	100	50	30	5	5	
Area legale e legislativa						
5 5						
Area scolastica educativa e della				20	20	20
20 20 20						
formazione						
Area vigilanza e custodia						5
5 5 5						
Area demografica statistica e					5	5
5 5 5						
promozionale						
Area dell' attività produttive		25	15	10	15	
10 10						
Area informatica					5	5
5 10						



ALLEGATO 8

ALLEGATO

Tabella H

Profili professionali

Profili professionali del 1 livello
Addetti alle pulizie
Profili professionali del 2 livello
Commesso
Custode
Portiere
Usciere
Profili professionali del 3 livello
Operatore di macchine semplici
Operatore di servizi ausiliari
Operatore forestale
Operatore tecnico
Profili professionali del 4 livello
Esecutore addetto centro di stampa/ riproduzione
Esecutore amministrativo
Esecutore dattilografo
Esecutore registrazione dati
Esecutore sorvegliante idraulico
Profili professionali del 5 livello
Collaboratore professionale addetto a macchine complesse
Collaboratore professionale assistente tecnico
Collaboratore professionale autista meccanico
Collaboratore professionale computista
Collaboratore professionale di centro elettronico
Collaboratore professionale Dirigente centro stampa
Collaboratore professionale disegnatore
Collaboratore professionale magazziniere
Collaboratore professionale stenodattilografo
Collaboratore professionale vigilante corsi d' acqua
Collaboratore professionale vigile del fuoco
Collaboratore professionale operatore culturale
Profili professionali del 6 livello
Istruttore amministrativo
Istruttore assistente sociale
Istruttore chimico
Istruttore contabile

Istruttore geometra
Istruttore insegnante
Istruttore perito agrario
Istruttore programmatore
Istruttore tecnico
Istruttore operatore culturale
Profili Professionali del 7 livello
Istruttore direttivo agronomo
Istruttore direttivo amministrativo
Istruttore direttivo analista
Istruttore direttivo architetto
Istruttore direttivo ecologo (chimica e/ o biologia)
Istruttore direttivo in discipline economiche
Istruttore direttivo in statistica
Istruttore direttivo geologo
Istruttore direttivo ingegnere
Istruttore direttivo interprete
Istruttore direttivo con funzioni psico - sociali
educative
Istruttore direttivo con funzioni culturali
Istruttore direttivo matematico
Istruttore direttivo fisico
Istruttore direttivo operatore culturale
Profili professionali dell' 8 livello
Funzionario agronomo
Funzionario amministrativo
Funzionario analista di sistema e di procedure
Funzionario architetto
Funzionario avvocato e procuratore legale
Funzionario ecologista
Funzionario discipline economiche e/ o statistiche
Funzionario geologo
Funzionario ingegnere
Funzionario medico
Funzionario psicologo
Funzionario sociologo
Funzionario veterinario
Funzionario direttivo con funzioni psico - sociali
educative
Funzionario direttivo con culturali
Funzionario direttivo matematico
Funzionario direttivo fisico
Funzionario direttivo operatore culturale
Funzionario interprete

